



Le possibili forme di associazione al fine del riconoscimento di protezione IG

Avv. Daniela Farina

Cagliari, 20 marzo 2025

ART 8 regolamento 2411 del 18.10.2023

(Titolo II , capo I regolamento) - Richiedente

- **1. Una domanda di registrazione di un'indicazione geografica («domanda») è presentata da un'associazione di produttori.**
- 2. In deroga al paragrafo 1, un singolo produttore è considerato un richiedente qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:
 - a) la persona in questione è l'unico produttore che desidera presentare una domanda; e
 - b) la zona geografica interessata è delimitata da una parte specifica di un territorio senza riferimento ai confini della proprietà e presenta caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone geografiche limitrofe ovvero le caratteristiche del prodotto sono differenti dalle caratteristiche dei prodotti realizzati nelle zone geografiche limitrofe.
- 3. Le entità locali o regionali dello Stato membro di origine dell'associazione di produttori o del singolo produttore sono autorizzate a fornire assistenza per quanto riguarda la preparazione della domanda e la relativa procedura.
- 4. Un'autorità locale o regionale, diversa dalle autorità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, e all'articolo 50, paragrafo 1, designata da uno Stato membro, o un soggetto privato designato da uno Stato membro, possono essere considerati un richiedente ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. La domanda indica i motivi di tale designazione.
- 5. In caso di prodotto originario di una zona geografica transfrontaliera, vari richiedenti, di diversi Stati membri, di Stati membri e paesi terzi o di paesi terzi, possono presentare domanda congiunta di registrazione di un'indicazione geografica relativa a tale prodotto.

Art. 18 Costituzione

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [cfr. artt. 19, 20, 39, 49].

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Caratteri comuni dei contratti associativi

- Elemento personale – contratto aperto (art. 1332 c.c.)
- Elemento patrimoniale (patrimonio comune) vincolato al perseguimento dello scopo comune
- Comunione di scopo – obiettivo, oggetto dell'ente che viene costituito per effetto del contratto associativo

Ente

Nuovo soggetto di diritto, titolare di diritti e obblighi-
dotato di una propria capacità giuridica e di agire. Gli
associati che vi partecipano **mantengono la propria**
individualità

Soggettività giuridica e personalità giuridica

L'ente, al di là della propria soggettività giuridica, può anche avere

PERSONALITÀ GIURIDICA

Autonomia patrimoniale perfetta - il patrimonio dell'ente è autonomo da quello degli associati che non possono subire nessuna ripercussione patrimoniale per l'attività dell'ente -
I creditori dell'ente che abbia autonomia patrimoniale perfetta non possono rifarsi sui singoli associati

La personalità giuridica si acquista con il riconoscimento da parte dell'autorità amministrativa (associazioni – DPR 10/02/2000 n. 361- iscrizione nel registro delle persone giuridiche) oppure con l'iscrizione nel Registro delle Imprese (società che svolgono attività commerciale)

Patrimonio comune

Conferimenti per la realizzazione dell'obiettivo – immobili –
donazioni – disposizioni testamentarie

Contributi annuali associati

patrimonio a garanzia della realizzazione dello scopo comune

Scopo comune

Obiettivo - oggetto

Realizzazione di tutte le attività necessarie per l'attuazione
della tutela del prodotto IG

Ente: ATTO COSTITUTIVO - STATUTO

Accordi che gli associati statuiscono sulle caratteristiche e la disciplina dell'Ente

Atto costitutivo - Documento in cui sono indicati tutti gli elementi che identificano l'ente: Denominazione - Oggetto - Sede - Durata - Patrimonio - Primi amministratori

Statuto - documento che contiene le regole che disciplinano la vita dell'ente: es. soggetti che hanno la rappresentanza e che amministrano l'ente - diritti e doveri degli associati - condizioni di ammissione - modalità di nomina e revoca dei rappresentanti e amministratori - sistemi per adottare le decisioni all'interno dell'ente - esclusione degli associati - modalità di scioglimento - devoluzione del patrimonio al momento dello scioglimento dell'Ente

Associazioni art. 14 ss c.c.

Costituzione per atto pubblico ai sensi dell'art. 14 c.c.

Si può costituire un'associazione non riconosciuta anche con scrittura privata registrata

Forma più semplice – oggetto non commerciale – si parla di scopo altruistico o ideale – solidaristico

Associazioni non riconosciute – prevalenza dell'elemento personale – responsabilità per gli obblighi dell'ente verso i terzi in capo a chi agisce in nome e per conto dell'ente – confusione del patrimonio dell'ente con quello degli associati – gli amministratori sono responsabili anche verso l'ente per il loro operato

Associazioni riconosciute – autonomia patrimoniale perfetta

Associazione come «impresa sociale»

È possibile costituire un'associazione di artigiani per favorire il radicamento nel territorio permettendo l'accesso a forme di associazione tutelate e finanziate?

(Roberto Paladini, in Impresa sociale 4/2020)

Consorzi 2602 e ss. c.c.

La forma (più comune in ambito agro alimentare) e più adatta per costituire un'organizzazione dei produttori I.G.

Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

SCOPO CONSORTILE - cooperazione tra imprese per il coordinamento delle proprie attività in vista di un interesse comune

2603 c.c. forma e contenuto del contratto

Forma scritta sotto pena di nullità

Contenuto:

- 1) Oggetto (disciplinare)
- 2) Sede
- 3) Obblighi dei consorziati
- 4) Attribuzioni e poteri degli organi – rappresentanza in giudizio
- 5) Condizioni di ammissione nuovi consorziati
- 6) Recesso – esclusione
- 7) Sanzioni inadempimento obblighi

Consorzi con attività esterna 2612 c.c.

L'attività è rivolta ai terzi (si distingue dal consorzio con attività interna perché in questo caso l'accordo tra imprenditori non ha rilevanza esterna)

Iscrizione nel Registro Imprese – non è più sufficiente la forma scritta ma è necessario un atto pubblico o una scrittura privata autenticata

2614 c.c. Fondo consortile

I contributi dei consorziati e i beni acquistati formano il fondo consortile - patrimonio a garanzia della realizzazione dei fini del consorzio - non può essere diviso tra i consorziati fino alla cessazione
- i creditori dei singoli consorziati non possono aggredire i beni del fondo consortile

2615 c.c. Responsabilità verso i terzi

Il consorzio risponde con i propri beni per gli obblighi assunti in nome del Consorzio

Per le obbligazioni assunte in nome dei consorziati risponde il consorzio in solido con i singoli consorziati per cui è stata assunta l'obbligazione

2614 - bis c.c. Situazione patrimoniale

Obbligo per gli amministratori del consorzio di redigere una situazione patrimoniale sul modello del bilancio di esercizio delle società di capitali

2615 - ter - Società consortili

È possibile costituire una società di capitali con fini consortili. In tale caso i soci hanno l'obbligo di versare contributi in denaro

Nozione di contratto di rete art. 3 comma 4-ter D.L. 10/02/2009, n. 5, convertito in L. 9 Aprile 2009 n. 33 e successive modifiche

Due o più imprese costituiscono un contratto di rete con finalità di aumentare la capacità innovativa e competitiva delle imprese partecipanti, obbligandosi reciprocamente a collaborare in forme e ambiti predeterminati sulla base di un «programma di rete»

Rete soggetto comma 4-ter; comma 4-quater, Art. 3 D.L. 5/2009

Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa [...]

[.....] con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede, la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Elementi contratto di rete

Aggregazione di imprese

Fondo comune

Programma di rete

Regole funzionamento

Comitato di gestione

Rinvio alla disciplina sui consorzi con attività esterna in tema di responsabilità e di obblighi contabili

Oggetto del contratto di rete

- Programma comune
- Modalità di collaborazione tra imprese
- Scambio di informazioni
- Scambio di prestazioni
- Esercizio comune di una o più attività
- Obiettivi di innovazione e di competitività
- Programma di rete, con diritti e doveri dei partecipanti – condizioni per la ammissione dei nuovi partecipanti
- Modalità di realizzazione dello scopo comune

Costituzione

Atto pubblico scrittura privata autenticata

Sottoscrizione digitale (sempre autenticata)

Per la redazione del contratto è disponibile il modello presso le Camere di Commercio

Strumenti

Fondo patrimoniale e relative regole, inclusi i conferimenti – Consigliabile indicare nel contratto le modalità di funzionamento e di gestione del fondo comune

Adempimenti e costi (indicazioni di massima)

- Costi di realizzazione assistenza nella fase di formazione circa 1.500 Euro
- Atto pubblico € 1.500 per un piccolo consorzio (o associazione in vista di riconoscimento)
- Tenuta contabilità varia a seconda della complessità e del numero di fatture annuali emesse.
- In regime di contabilità semplificata i costi variano da 1100 a 1600 (con meno di 80 fatture anno) e crescono fino a un massimo di circa 3.000 euro se il volume delle fatture è molto elevato (fino a 360 fattura annue);
- Per il bilancio annuale dai 700 ai 1000 Euro per gli enti con capitale inferiore a 150.000,00
- Sede – affitto ufficio
- Iscrizione e diritti camerali dai 90 ai 120- diritto annuale 200 euro – per le imprese con fatturato superiore a 100.000 euro sono previsti aumenti in percentuale
- Iscrizione contratto di rete € 90 per iscrizione del contratto da parte dell'impresa di "riferimento" (indipendentemente dalla natura giuridica dell'impresa stessa); € 18 per iscrizione del contratto da parte di ciascuna delle imprese "aderenti" (indipendentemente dalla natura giuridica dell' impresa).

Cenni agli aspetti fiscali

L'articolo 73 del Tuir indica i soggetti passivi Ires; il comma 2, in particolare, stabilisce che “tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo”.

Segue cenni ai regimi fiscali -IVA

il comma 2 dell'articolo 4, Dpr 633/1972, prevede che

“si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese (...) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole”.

- comma 4: si considerano effettuate nell'esercizio di imprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali da parte degli stessi enti individuati dal n. 2 del comma 2 (quindi anche dai consorzi) che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali

Attività commerciali art. 2195 c.c.

Attività dirette alla produzione o allo scambio di beni e servizi

Attività intermediaria alla circolazione di beni

Attività di trasporto per terra per acqua, per aria

Attività bancaria o assicurativa

Attività ausiliarie delle precedenti

Qualificazione di ente commerciale

Art. 149, comma 1, Tuir

“indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora lo stesso eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di imposta”.